Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 2 ottobre 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1975, n. **1031.**

Istituzione di un istituto d'arte in Saluzzo.

N. 1031. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro, viene istituito in Saluzzo (Cuneo), a decorrere dal 1° ottobre 1970, un istituto d'arte con le sezioni di « arte del legno » e « arte dei metalli e dell'oreficeria » e annessa scuola media, e ne sono approvati la tabella organica e lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1975, n. **1032.**

Istituzione di un istituto d'arte in Este.

N. 1032. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro, a decorrere dal 1° ottobre 1970 la sezione distaccata dell'istituto d'arte di Padova in Este (Padova) viene soppressa; con la stessa decorrenza viene istituito in Este un istituto d'arte con le sezioni di « arte della ceramica » e « arte del tessuto » e annessa scuola media, e ne sono approvati la tabella organica e lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 28

DECRETO-LEGGE 1° ottobre 1976, n. **675.**

Norme per l'istituzione di un diritto speciale sulle cessioni di valuta e sui pagamenti verso l'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di istituire un diritto speciale sulle cessioni di valuta e sui pagamenti verso l'estero;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Fino al 15 ottobre 1976 incluso, sulle cessioni di valuta estera contro lire, a pronti o a termine, effettuate in favore dei residenti per il regolamento di operazioni autorizzate in via generale o particolare è dovuto un diritto speciale nella misura del dieci per cento della valuta nazionale corrisposta come controvalore della valuta estera ceduta.

Il diritto speciale è dovuto anche sui pagamenti all'estero effettuati dalle banche agenti per conto di residenti mediante addebitamenti di conti valutari, di conti autorizzati o di conti speciali in valuta nonchè sui pagamenti eseguiti mediante accreditamento di lire in conti di pertinenza estera.

Art. 2.

Il diritto di cui al precedente articolo è dovuto dalle banche agenti, con obbligo di rivalsa, da effettuarsi all'atto dell'esecuzione dell'operazione, nei confronti del cessionario della valuta estera ovvero dal residente per conto del quale è eseguito il pagamento verso l'estero.

Il diritto speciale deve essere corrisposto mediante versamento alla sezione provinciale di tesoreria dello Stato nella cui circoscrizione territoriale si trova la sede o la dipendenza della banca agente che ha effettuato l'operazione, entro il giorno successivo a quello di esecuzione dell'operazione medesima.

Con decreto del Ministro per il commercio con l'estero sono stabilite le modalità del versamento alla tesoreria dello Stato nonché i dati e documenti relativi da trasmettere all'Amministrazione.

Le entrate derivanti dall'applicazione del diritto speciale affluiranno in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate dello Stato.

Art. 3.

Sono esclusi dal diritto speciale i pagamenti relativi alle seguenti operazioni:

importazione di frumento (tariffa doganale n. 10.01c);

importazione di stampa estera quotidiana e periodica;

rimborsi e pagamenti di interessi relativi a prestiti ricevuti dall'estero;

corresponsione a non residenti di pensioni e risparmi nonchè altre prestazioni derivanti da assicurazioni sociali e contributi alimentari dovuti per legge;

trasferimenti di stipendi ad agenti italiani all'estero;

assegnazioni ad espatriandi, nei limiti previsti di lire 5 milioni a persona oltre l'assegnazione turistica;

erogazioni, mediante accreditamenti in conti dell'estero, di crediti accordati in base alla legge 28 febbraio 1967, n. 131;

rimesse di risparmi su redditi di lavoro (rimesse di immigrati, ivi comprese le rimesse di risparmi di lavoratori non residenti, in temporaneo soggiorno in Italia);

accreditamenti in conti esteri di compagnie di navigazione marittima ed aerea di ricavi derivanti dalla vendita di biglietti di passaggio e di trasporto merci;

indennizzi di compagnie di assicurazioni per responsabilità civile di residenti verso non residenti, trasferimenti all'estero a seguito di sentenze passate in giudicato;

importazioni di reni artificiali e ricambi nonché di prodotti emoderivati;

disinvestimenti esteri, redditi da investimenti esteri in Italia, nonchè il riconoscimento della pertinenza estera di beni e valori posseduti in Italia;

contributi ad organismi internazionali cui partecipa l'Italia;

pagamenti all'estero disposti dall'Italcable in relazione alla sua attività;

trasferimenti di diritti consolari;

estinzione di finanziamenti di valuta;

trasferimenti effettuati tramite l'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1976

LEONE

ANDREOTTI — OSSOLA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1976, n. **676.**

Modificazione all'art. 105 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla modifica dell'art. 105 del regolamento suindicato;

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il n. 1) del primo comma dell'art. 105 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è sostituito dal seguente:

« 1) non lavorare di notte.

E' in facoltà del Ministero dell'interno consentire, previo parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili di cui all'art. 84, il lavoro notturno nelle fabbriche di materie esplodenti secondo le modalità determinate con apposito decreto ministeriale di integrazione dell'allegato *B* ai sensi dell'art. 83 ultimo comma; ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1976

LEONE

MORO — COSSIGA — DONAT-CATTIN — TOROS

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 33

ERRATA-CORRIGE

(Legge 19 maggio 1975, n. 151)

Nella legge 19 maggio 1975, n. 151, concernente la riforma del diritto di famiglia, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 23 maggio 1975, edizione straordinaria, all'art. 106, dove è scritto: « Art. 254 - Forma *di* riconoscimento », leggasi: « Articolo 254 - Forma *del* riconoscimento ».

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cotonificio olcese veneziano, in Milano, stabilimento di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Cotonificio olcese veneziano, con sede legale in Milano, stabilimento di Novara, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cotonificio olcese veneziano, con sede legale in Milano, stabilimento di Novara.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 25 maggio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10753)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XIII Tecnhotel - Mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche », in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XIII Tecnhotel - Mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche » che avrà luogo a Genova dal 13 al 21 novembre 1976 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 settembre 1976

p. *Il Ministro*: CARTA

(10450)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1976.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazione salariale in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra nel caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 17452 in data 11 agosto 1976, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e del credito ha subìto la variazione di 7 punti pesanti a decorrere dal 1° agosto 1976;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 14 marzo 1963, 4 luglio 1963, 9 ottobre 1963, 12 dicembre 1963, 16 marzo 1964, 4 giugno 1964, 28 settembre 1964, 4 dicembre 1964, 4 marzo 1965, 4 giugno 1965, 23 settembre 1965, 10 dicembre 1965, 30 marzo 1966, 22 giugno 1966, 22 marzo 1967, 8 maggio 1967, 16 settembre 1967, 1° dicembre 1967, 3 maggio 1968, 30 agosto 1968, 5 marzo 1969, 4 giugno 1969, 20 ottobre 1969, 3 gennaio 1970, 7 aprile 1970, 20 maggio 1970, 3 settembre 1970, 25 gennaio 1971, 22 marzo 1971, 28 giugno 1971, 10 settembre 1971, 28 febbraio 1972, 10 aprile 1972, 12 giugno 1972, 29 settembre 1972, 15 dicembre 1972, 15 maggio 1973, 23 giugno 1973, 9 ottobre 1973, 29 dicembre 1973, 2 maggio 1974, 28 giugno 1974, 26 novembre 1974, 12 dicembre 1974, 12 aprile 1975, 18 giugno 1975, 3 settembre 1975, 6 novembre 1975, 25 novembre 1975, 11 marzo 1976 e 1° giugno 1976, con i quali si è provveduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta:

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° agosto 1976, ai minimi di retribuzione spettante, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, e ai lavoratori addetti alle pulizie con rapporto continuativo degli immobili adibiti ad uso abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nella misura fissata da contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli e Palermo):

Portieri . . . . . . L. 274,32
Addetti alla pulizia . . . . » 257,40

2ª *zona* (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania esclusa Napoli, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia escluso Palermo, Sardegna):

Portieri . . . . L. 235,80
Addetti alla pulizia . . . . » 221,40

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(10704)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1976.

Variazione del tasso ufficiale di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto del 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 24 giugno 1975;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 25 febbraio 1976;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 18 marzo 1976;

Sentita la Banca d'Italia;

Determina:

Art. 1.

A decorrere dal 4 ottobre 1976 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dal 12% al 15%, mentre resta invariata nella misura del 3% la maggiorazione prevista dal decreto ministeriale 20 giugno 1975.

Per le operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia resta invariata nella misura del 7%. Resta altresì invariata nella misura dell'1% la ragione dello sconto, presso la Banca d'Italia, per le operazioni relative a cambiali rivenienti dal finanziamento delle cessate gestioni di ammasso grano e di altri prodotti agricoli e delle campagne di commercializzazione del grano 1962-63 e 1963-64.

Art. 2.

A decorrere dal 4 ottobre 1976 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia è variata dal 12% al 15 per cento.

Le maggiorazioni previste per le operazioni di anticipazione a scadenza fissa verranno applicate secondo i criteri appresso indicati:

ove un'azienda di credito ricorra ad un'operazione di anticipazione a scadenza fissa, prima che siano trascorsi novanta giorni dall'inizio di una precedente operazione, verrà applicata una maggiorazione del 3% in aggiunta al tasso base; la maggiorazione sarà del 2% e dell'1% qualora detto intervallo sia superiore rispettivamente a novanta e centoventi giorni.

Non verranno applicate maggiorazioni se l'intervallo sarà superiore ai centocinquanta giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1976

Il Ministro: STAMMATI

(10830)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1976.

Aumento della misura del finanziamento obbligatorio in valuta a fronte di crediti all'esportazione a breve termine istituito con decreto ministeriale 6 maggio 1976.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Vista la legge 4 febbraio 1960, n. 43, concernente modifica dell'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976 recante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976 recante norme concernenti l'istituzione dell'obbligo di finanziamento in valuta a fronte di crediti all'esportazione a breve termine;

Decreta:

Art. 1.

Il finanziamento in valuta a fronte di crediti all'esportazione a breve termine, istituito con decreto ministeriale 6 maggio 1976, viene aumentato dal 30% al 50% della quota di pagamento posticipato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 settembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(10834)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1976.

Variazione dell'inquadramento nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati di marche di prodotti nazionali ed esteri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Ritenuto che occorre provvedere alla variazione dell'inquadramento in tariffa di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali, in base al prezzo proposto dal consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle allegati *B*, *C*, *D* ed *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724;

Ritenuto, altresì, che occorre provvedere alla variazione dell'inquadramento in tariffa di alcune marche di tabacchi lavorati esteri, in base al prezzo richiesto dal fornitore e di alcune marche di tabacchi lavorati esteri fabbricati su licenza, in base al prezzo proposto dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle allegati *B*, *C*, *D* ed *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724;

Sulla proposta del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato per i prodotti nazionali ed esteri fabbricati su licenza e sentito il parere favorevole espresso dal consiglio stesso per i prodotti esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nella classificazione della tariffa di vendita stabilita dalle tabelle allegati *B*, *C*, *D* ed *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, per le sottoindicate marche di prodotti nazionali, esteri ed esteri fabbricati su licenza, è variato come segue:

TRINCIATI
(tabella *B*)

Prodotti nazionali:			
Trinciati per sigarette:			
Asso (50 pacchetti da gr. 20)	da L. 10.000	a L. 12.500	il kg conv.le
Nazionale (50 pacchetti da gr. 20)	» 10.000	» 12.500	»
Trinciati per pipa:			
Italia (20 buste da gr. 50)	da L. 17.000	a L. 20.000	il kg conv.le
Prodotti esteri:			
(Provenienza C.E.E. senza dazio):			
Trinciati per sigarette:			
Samson (25 buste) . . .	da L. 22.500	a L. 27.500	il kg conv.le
Trinciati per pipa:			
Edgeworth (20 buste) . .	da L. 35.000	a L. 40.000	il kg conv.le
Royal Niemeyer (20 scatole)	» 35.000	» 40.000	»
Flying Dutchmann (20 scatole)	» 30.000	» 35.000	»
Park Lane n. 7 (20 buste)	» 30.000	» 35.000	»
Amphora (20 buste) . . .	» 24.000	» 30.000	»
Clan (20 buste)	» 24.000	» 30.000	»
Egberts 44 (20 buste) . .	» 24.000	» 30.000	»
Hollandia (20 buste) . . .	» 24.000	» 30.000	»

Lincoln Cavendish (20 buste)	da L. 24.000	a L. 30.000	il kg conv.le
Schippers Tabak Speciaal (20 buste)	» 24.000	» 30.000	»
Amsterdamer (20 buste)	» 16.000	» 24.000	»

(Provenienza C.E.E. con dazio):

Dunhill Standard Mixture (20 scatole)	da L. 65.000	a L. 77.500	il kg conv.le + dazio
Mac Baren's Golden Blend (20 buste)	» 24.750	» 30.000	il kg conv.le + dazio
Mac Baren's Mixture (20 buste)	» 24.750	» 30.000	il kg conv.le + dazio

(Provenienza Paesi terzi):

Prince Albert (20 scatole)	da L. 22.500	a L. 35.000	il kg conv.le + dazio

SIGARI
(tabella *C*)

Comuni

Prodotti nazionali:

Toscani Extravecchi	da L. 30.000	a L. 32.000	il kg conv.le
Toscani	» 20.000	» 24.000	»
Toscanelli	» 20.000	» 24.000	»

Altri

Prodotti esteri:

(Provenienza C.E.E. senza dazio):

Perlas	da L. 50.000	a L. 68.000	il kg conv.le
Sumatra Stompen	» 44.000	» 52.000	»
Villiger-Kiel	» 40.000	» 50.000	»
Rillos	» 28.000	» 36.000	»

(Fabbricato su licenza):

Tiparillo	da L. 24.000	a L. 28.000	il kg conv.le

SIGARETTI
(tabella *D*)

Altri

Prodotti nazionali:

Branca	da L. 40.000	a L. 48.000	il kg conv.le

Prodotti esteri:

(Provenienza C.E.E. senza dazio):

Tabatip	da L. 36.000	a L. 48.000	il kg conv.le

SIGARETTE
(tabella *E*)

Prodotti nazionali:

Presidente	da L. 25.000	a L. 27.500	il kg conv.le
Zenit	» 25.000	» 27.500	»
MS blu	» 22.500	» 25.000	»
Linda	» 22.500	» 25.000	»
Edelweiss filtro	» 20.000	» 25.000	»
Lido	» 20.000	» 25.000	»
Serraglio	» 20.000	» 25.000	»
MS	» 20.000	» 22.500	»
Bis	» 20.000	» 22.500	»
Colombo K. S. filtro	» 20.000	» 22.500	»
Gala	» 20.000	» 22.500	»
Pack K. S. filtro	» 20.000	» 22.500	»
Stop K. S.	» 20.000	» 22.500	»
Stop K. S. filtro	» 20.000	» 22.500	»
Super (con filtro)	» 20.000	» 22.500	»
Super (senza filtro)	» 15.000	» 17.500	»
Esportazione lunga	» 15.000	» 17.500	»
Titano L. S. filtro	» 15.000	» 17.500	»
Aurora	» 12.500	» 15.000	»
Esportazione	» 12.500	» 15.000	»
Esportazione filtro	» 12.500	» 15.000	»
Nazionale filtro	» 12.500	» 15.000	»
Alfa	» 10.000	» 12.500	»
Calipso	» 10.000	» 12.500	»
Sax	» 10.000	» 12.500	»

Prodotti esteri:

(Provenienza C.E.E. senza dazio):

Dunhill (International)	da L. 40.000	a L. 42.500	il kg conv.le
Muratti Ariston filter	» 35.000	» 40.000	»
Kent de Luxe 100's	» 32.500	» 35.000	»
Player's Navy Cut (medium)	» 30.000	» 35.000	»
Winston filter K. S.	» 30.000	» 35.000	»
Eve (filter)	» 30.000	» 35.000	»
Astor (filter 100's)	» 30.000	» 32.500	»
Astor Mild K. S. F.	» 30.000	» 32.500	»
Astoria (Light Star)	» 30.000	» 32.500	»
Atika (K. S. F.)	» 30.000	» 32.500	»
Benson & Hedges (special filter)	» 30.000	» 32.500	»
Exzellenz (filter)	» 30.000	» 32.500	»
Kent King Size (filter)	» 30.000	» 32.500	»
Lord Extra	» 30.000	» 32.500	»
Milde Sorte (filter)	» 30.000	» 32.500	»
Multifilter Philip Morris 100's	» 30.000	» 32.500	»
Muratti Ambassador filter	» 30.000	» 32.500	»
Old Gold filter 100's	» 30.000	» 32.500	»
Peer (Golden Superkings)	» 30.000	» 32.500	»
Peter Stuyvesant filter (superlong)	» 30.000	» 32.500	»
True K. S. F.	» 30.000	» 32.500	»
Windsor de Luxe	» 30.000	» 32.500	»
Lark filter	» 27.500	» 32.500	»
Chesterfield K. S.	» 27.500	» 32.500	»
Ernte 23 (filter)	» 27.500	» 30.000	»
H. B. Crownfilter K. S.	» 27.500	» 30.000	»
Kim	» 27.500	» 30.000	»
Lucky Strike	» 27.500	» 30.000	»
Lucky Strike (filter K. S.)	» 27.500	» 30.000	»
North Pole filter	» 27.500	» 30.000	»
Peer Export (filter)	» 27.500	» 30.000	»
Peter Stuyvesant (K. S. filter)	» 27.500	» 30.000	»
Philip Morris K. S.	» 27.500	» 30.000	»
Philip Morris K. S. filter	» 27.500	» 30.000	»
Reval	» 27.500	» 30.000	»
Reval (filtre)	» 27.500	» 30.000	»
Senior Service	» 27.500	» 30.000	»
Bond Street filter	» 25.000	» 30.000	»
Celtique Caporal	» 25.000	» 30.000	»
Clan (K. S. F)	» 25.000	» 30.000	»
Gitanes Caporal	» 25.000	» 30.000	»
Gitanes Caporal Bout filtre	» 25.000	» 30.000	»
Roxy filter (king size)	» 25.000	» 30.000	»
Golden Mercury K. S. F.	» 22.500	» 27.500	»
Roy filter K. S.	» 22.500	» 27.500	»
Roxy	» 22.500	» 27.500	»
So Long filter K. S.	» 22.500	» 25.000	»
So Long K. S.	» 22.500	» 25.000	»
Amadis Export	» 20.000	» 22.500	»
Amadis super filtre	» 20.000	» 22.500	»
Gauloises Caporal	» 20.000	» 22.500	»
Gauloises Caporal filtre	» 20.000	» 22.500	»

(Fabbricate su licenza):

Gallant (filter)	da L. 30.000	a L. 32.500	il kg conv.le
Mercedes (filtre)	» 30.000	» 32.500	»
Muratti Ambassador (filter)	» 30.000	» 32.500	»
Turmac Red filtrex	» 30.000	» 32.500	»
Chesterfield K. S. filter	» 27.500	» 32.500	»
L & M filters	» 27.500	» 30.000	»
Diana K. S. filter	» 22.500	» 25.000	»

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1976

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1976
Registro n. 7 *Monopoli, foglio n.* 75

(10812)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 22/1976. Prezzi dei prodotti petroliferi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283; 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 16/1971 del 30 giugno 1971;

Vista la pronuncia del C.I.P.E. in data 12 marzo 1976;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 18/1976 del 15 giugno 1976;

Considerata la necessità di adeguare i prezzi dei prodotti petroliferi in relazione agli aumentati costi di raffinazione e di distribuzione;

Ritenuto che, in attesa di una riconsiderazione dei criteri stabiliti dal precitato provvedimento C.I.P. n. 16/1971, nella determinazione degli ammortamenti del settore raffinazione non si possa tener conto oltre determinati limiti della riduzione delle lavorazioni, conseguente in gran parte al calo delle esportazioni di prodotti petroliferi ed alle mutate condizioni del mercato internazionale;

Ritenuto che, nella determinazione dei tassi di interesse relativi al calcolo della rata di ammortamento del settore della distribuzione, non appare opportuno una differenziazione rispetto ai tassi adottati per il settore della raffinazione in quanto trattasi di investimenti — prevalentemente fabbricati e serbatoi — finanziati con modalità e con criteri simili a quelle degli investimenti nel settore della raffinazione;

Valutati i vari elementi che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo generale di razionalizzazione dell'attività del settore economico in questione;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi massimi di vendita dei prodotti petroliferi sono fissati come segue:

A) PRODOTTI PER L'AUTOTRAZIONE

Prezzi comprensivi di imposta di fabbricazione:		Benzina super N.O. 98/100 (R.M.)	Benzina normale N.O. 84/86 (R.M.)	Gasolio I.D. non inf. a 53
1. — Al consumo, franco distributore stradale, IVA compresa	L/litro	400,00	385,00	168,00
2. — Al consumo, franco distributore stradale, IVA esclusa	»	357,14	343,75	150,00
3. — Al consumo, franco distributore stradale, I F. e IVA esclusa	»	142,12	135,14	100,28
4. — Al grossista, titolare di deposito, per consegne in autotrenobotte completa, di carburanti non destinati a P.V. recanti il marchio dell'azienda petrolifera fornitrice, IVA esclusa:				
4.1. — Franco raffineria (costiera o interna) o deposito costiero	L/tonn.	444.973	440.545	—
4.2. — Franco raffineria costiera o deposito costiero	»	—	—	157.146
5. — Al gestore di distributore stradale, IVA esclusa, per vendite:				
a) fino a 200.000 litri annui	L/litro	339,24	328,00	141,95
b) fino a 300.000 litri annui	»	340,74	329,32	142,62
c) fino a 450.000 litri annui	»	340,99	329,54	142,73
d) fino a 750.000 litri annui	»	341,24	329,76	142,84
e) fino a 900.000 litri annui	»	341,39	329,89	142,91
f) fino a 1.300 000 litri annui	»	342,09	330,51	143,23
g) fino a 2.100 000 litri annui	»	342,99	331,30	143,63
h) fino a 3.000 000 litri annui	»	344,74	332.84	144,42
Punti di vendita appoggiati	»	343,64	331,87	143,92

Per impianti di erogazione appoggiati si intendono quegli impianti costituiti da erogatori senza specifico ricovero per il gestore e inseriti in altre attività prevalenti.

I prezzi ai gestori di distributori che erogano quantitativi superiori a 3.000.000 di litri annui sono determinati dalla libera trattativa delle parti.

Ai gestori di impianti di vendita autostradali che erogano quantitativi superiori a 3.000.000 di litri annui le aziende riconosceranno un aumento dei compensi contrattuali di L/litro 1 per la benzina super, L/litro 0,88 per la benzina normale e L/litro 0,45 per il gasolio rispetto alla situazione precedente il provvedimento n. 1/1976 del 12 marzo 1976.

Per impianti autostradali che erogano quantitativi compresi fra 2.100.001 e 3.000.000 di litri, i prezzi ai gestori sono di L/litro 343,14 per la benzina super, di L/litro 331,43 per la benzina normale e di L/litro 143,70 per il gasolio.

Restano valide fino alla scadenza degli accordi intercorsi tra le parti le condizioni concordate per le vendite di carburanti con il sistema del Self-Service.

Per la determinazione del compenso annuo al gestore si applicano le modalità di cui alla circolare C.I.P. n. 1295 del 19 marzo 1973.

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto (benzina super, benzina normale e gasolio) sulle colonnine di erogazione.

Per le benzine è obbligatoria altresì la specifica del N.O. (R.M.) nelle fatture e nell'apposito indicatore dei prezzi di vendita al pubblico.

Le caratteristiche della benzina normale 84/86 N.O. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 718 del 17 maggio 1958 e n. 1187 del 6 dicembre 1967. Le caratteristiche della benzina super 98/100 N.O. (R.M.) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 771 del 27 marzo 1959 e n. 1058 del 6 febbraio 1964.

Le caratteristiche del gasolio motori I.D. non inferiore a 53 devono corrispondere a quelle riportate nel provvedimento n. 441 del 24 luglio 1954.

B) PRODOTTI PER L'AVIAZIONE

1. Benzine avio:

Prezzi comprensivi di imposta di fabbricazione, IVA esclusa:

Franco deposito aeroportuale	L/tonn.	487.210
	L/litro	339,10
Franco deposito costiero	L/tonn.	468.210
Franco raffineria	L/tonn.	460.410

2. *a*) Carboturbo tipo petrolio da impiegare per l'effettuazione di voli regolari di linea tra scali aeroportuali nazionali e destinato alle FF.AA. e alle prove motori (JP1-JP2-JP5):

Franco raffineria - Prezzi SIF-SIVA	L/tonn.	97.150

b) Carboturbo tipo benzina destinato alle FF.AA. e alle prove motori (JP4):

Franco raffineria - Prezzi SIF-SIVA	L/tonn.	112.750

Per consegne franco deposito aeroportuale (stazione avio) i suddetti prezzi possono essere maggiorati delle spese di trasporto calcolate sulla base delle tariffe previste dalla circolare C.I.P. n. 1357 del 30 maggio 1975 e di tutte le altre spese necessarie per effettuare la fornitura, da concordare tra le parti.

3. I prezzi suddetti sono al netto di eventuali compensi al personale di dogana, di tariffe di agenzia e di oneri per la caricazione a bordo degli aerei.

In mancanza di accordi tra le parti tali oneri verranno determinati in sede C.I.P.

C) PRODOTTI PER LA PESCA E LA PICCOLA MARINA

Prodotti esenti da imposta di fabbricazione e da IVA:

		Petrolio a 32 N.O.	Gasolio I.D. non inf. a 53
1) Al consumo, franco impianto di erogazione	L/tonn.	109.270	106.850
	L/litro	86,32	88,90
2) Franco deposito grossista	L/tonn.	103.200	100.850
	L/litro	81,53	83,91
3) Franco raffineria costiera o deposito costiero	L/tonn.	100.700	98.350

Per « piccola marina » si intendono tutte le imbarcazioni, con esclusione di quelle da diporto, battenti bandiera italiana e di stazza fino a tonn. 500 (cinquecento) che operano all'interno dei porti o che hanno per destinazione porti nazionali e che godono di esenzione fiscale; per le unità della Marina militare, il suddetto limite di stazza è elevato a tonn. 800 (ottocento).

Nessuna maggiorazione è dovuta per l'infustamento del prodotto.

I prezzi suddetti sono al netto di eventuali compensi al personale di dogana, di diritti di capitaneria, di tariffe di agenzia, degli oneri per la caricazione di fusti a bordo del natante e di rifornimento in mare.

Le caratteristiche del petrolio N.O. 32 devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti numeri 221 e 771 del 10 marzo 1950 e 27 marzo 1959.

D) PRODOTTI DESTINATI ALL'AGRICOLTURA

Prodotti esenti da imposta di fabbricazione. Prezzi IVA esclusa:

		Benzina normale 84/86 N.O. (R.M.)	Petrolio a 32 N.O.	Gasolio I.D. non inf. a 53	O.C. visc. a 50°C Fluido sup. a 3° E fino a 5° E	O.C. visc. a 50°C Semifluido sup. a 5° E fino a 7° E
1) Al consumo, franco deposito rivenditore	L/tonn.	156.090	109.200	106.350	82.100	79.150
	L/litro	111,76	86,27	88,48	—	—
2) Franco deposito del grossista	L/tonn.	151.090	104.200	101.850	77.600	74.650
	L/litro	108,18	82,32	84,74	—	—
3) Franco raffineria costiera o deposito costiero	L/tonn.	147.590	100.700	98.350	74.100	71.150

Per consegne franco domicilio del consumatore, il prezzo di cui al punto 1) può essere maggiorato delle spese di trasporto calcolate sulla base delle tariffe previste dalla circolare n. 1357 del 30 maggio 1975.

E) PRODOTTI PER IL RISCALDAMENTO E PER USI INDUSTRIALI

a) Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero, IVA esclusa:

		Petrolio	Gasolio	Olio combustibile viscosità a 50°C: Fluido sup. a 3° E fino a 5° E	Semifluido sup. a 5° E fino a 7° E	Denso sup. a 7° E	Denso BTZ zolfo inf. 1%
		—	—	—	—	—	—
a.1) I.F. compresa	L/tonn.	104.200	101.850	77.600	72.500	63.250	67.500
a.2) I.F. esclusa	»	100.700	98.350	74.100	71.150	62.450	67.450
a.3) A grossisti titolari di deposito, I.F. compresa	»	103.550	100.900	76.950	71.850	62.600	66.850
a.4) A grossisti titolari di deposito per ritiri annui, dallo stesso fornitore, I.F. compresa	»	—	—	—	—	—	—
— superiore a 10.000 tonn. fino a 30.000 tonn.	»	103.200	100.550	76.600	71.850	62.250	66.500
— superiore a 30.000 tonn.	»	103.200	100.050	76.250	71.850	62.250	66.500

I prezzi degli oli combustibili sopraindicati valgono anche per i residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come paraffine, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi), quando sono usati direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni.

Per il periodo 1° ottobre-31 marzo, al fine di assicurare il rifornimento di tutto il territorio nazionale, i prezzi suddetti possono essere maggiorati, quale conguaglio trasporti terrestri, di L. 1.000 la tonn. per il petrolio, L. 800 la tonnellata per il gasolio e L. 400 la tonn. per l'olio combustibile fluido. Per lo stesso periodo le aziende fornitrici devono riconoscere ai grossisti titolari di deposito, sui prezzi di tali prodotti, uno sconto pari all'80% della differenza tra le spese di trasporto sostenute per rifornire la zona di consumo o quelle relative alla fonte abituale di approvvigionamento. Tali spese sono determinate in base alle tariffe chilometriche riportate nella circolare C.I.P. n. 1295 del 19 marzo 1973.

Per consegne alle industrie collegate con oleodotti alle raffinerie e/o depositi e per consegne continuative effettuate con autotrenobotte completo e con cisterne ferroviarie complete, quando tali attrezzature siano di proprietà dell'azienda venditrice, i prezzi massimi di cui al punto *a*.1), maggiorati, se ricorre il caso, delle incidenze indicate al successivo punto *b*.3), possono essere ulteriormente aumentati delle spese di trasporto effettive e documentate.

b) Determinazioni dei comitati provinciali dei prezzi:

i comitati provinciali dei prezzi stabiliranno i prezzi al consumo validi per tutto il territorio della provincia: al dettagliante per il petrolio e a domicilio del consumatore per il gasolio e gli oli combustibili.

Tali prezzi verranno determinati sommando ai valori riportati al punto *a*.1) le seguenti maggiorazioni:

b.1) i conguagli trasporto terrestre sopraindicati limitatamente al periodo 1° ottobre-31 marzo;

b.2) le spese di trasporto, per autotrenobotte completa, dalla base di approvvigionamento più favorevole fino ai depositi interni dei grossisti, calcolati secondo le tariffe di trasporto previste dalla circolare C.I.P. n. 1357 del 30 maggio 1975;

b.3) le aliquote sottoindicate per le sole province della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, quando i C.P.P. prendono a riferimento una base di approvvigionamento interna:

	Dal 1° aprile al 30 settembre L/tonn.	Dal 1° ottobre al 31 marzo L/tonn.
Per ritiri da raffineria interna:	—	—
con distanza compresa tra 25 e 80 km dalla costa	200	470
con distanza compresa tra 80 e 200 km dalla costa	450	1.070
con distanze superiori a 200 km dalla costa	750	1.370
Per ritiri da depositi interni collegati a raffineria interna via oleodotto	750	1.370
Per ritiri da depositi interni collegati alla costa con oleodotto con distanze comprese tra 25 e 80 km	300	670

Per il petrolio, confezionato in canistri cauzionati a rendere da 20 litri, il prezzo franco magazzino del dettagliante viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) [aumentati delle addizionali previste nei termini indicati ai punti *b*.1), *b*.2) e *b*.3)] le seguenti maggiorazioni:

per le spese relative al confezionamento in canistri, IVA esclusa, a canistro . . . . L. 280

per spese di trasporto dei canistri da litri 20 dal deposito del grossista al magazzino del dettagliante, IVA esclusa, a canistro . . . . » 120

per margine al dettagliante, IVA esclusa, a canistro . . . . » 180

Ogni canistro deve essere munito di targhetta con l'indicazione del prezzo massimo fissato dal C.P.P.; la targhetta deve essere fornita dal grossista confezionatore e deve essere applicata a cura del dettagliante.

Il dettagliante è tenuto ad esporre, ben visibile, il cartellino indicante gli estremi del presente provvedimento ed il prezzo massimo fissato dal C.P.P.

Il dettagliante può chiedere un compenso adeguato al servizio reso, per consegne dei canistri di petrolio a domicilio del cliente.

Per il gasolio e l'olio combustibile fluido, il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) [aumentati delle addizionali previste nei termini indicati ai punti *b*.1), *b*.2) e *b*.3)] le seguenti maggiorazioni:

	Gasolio L/tonn.	Gasolio L/lt.	O.C. fluido L/tonn.	O.C. fluido L/lt.
1) Per consegne frazionate non superiori a litri 4 mila	11.000	9,15	10.370	9,54
2) Per consegne di oltre 4 mila litri	9.380	7,80	8.820	8,11
3) Per consegne in autotrenobotte	7.770	6,46	7.250	6,67

Per gli oli combustibili semifluidi e densi, il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) la maggiorazione prevista nei termini indicati al punto *b*.3), aumentata delle spese di trasporto in autotrenobotte completo, calcolato dalla base di approvvigionamento più favorevole al domicilio del cliente.

Per consegne inferiori all'autotrenobotte completo proveniente da deposito interno, il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) le maggiorazioni previste nei termini indicati ai punti *b*.2) e *b*.3), le spese di trasporto dal deposito interno al domicilio del cliente e un'ulteriore maggiorazione di L. 1.000 la tonnellata per passaggio deposito interno.

Le spese di trasporto vanno calcolate sulla base delle tariffe previste dalla circolare C.I.P. n. 1357 del 30 maggio 1975.

I comitati provinciali dei prezzi indicheranno separatamente nei provvedimenti di competenza il prezzo massimo di vendita al netto dell'IVA ed il prezzo massimo comprensivo della medesima, sia alla tonnellata sia al litro.

F) BITUMI

Prodotto esente da imposta di fabbricazione. Prezzi IVA esclusa. Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero:

	Sfuso L/tonn.	Fusti ad 1 fondo L/tonn.	Fusti a 2 fondi L/tonn.	Sacchi carta L/tonn.
1) Bitume stradale e industriale:				
con penetrazione CNR sup. a 80 a 25°C	67.630	75.630	77.630	—
con penetrazione CNR da 40 a 80 a 25°C	71.630	79.630	81.630	—
con penetrazione CNR da 20 a 40 a 25°C	73.630	81.630	83.630	—
2) Bitume ossidato:				
fino a 75° di rammollimento P & A	77.630	85.630	87.630	85.630
da 75° a 105° punto di rammollimento P & A	79.630	87.630	89.630	87.630
da 105° a 130° punto di rammollimento P & A	81.630	89.630	91.630	89.630
oltre 130° punto di rammollimento P & A	85.630	93.630	95.630	93.630
3) Bitumi ossidati speciali:				
con punto di rammollimento P & A superiore a 85°C e penetrazione superiore a 25 decimillimetri a 25°C	86.630	94.630	96.630	94.630
con punto di rammollimento P & A compreso tra 75° e 105°C e punto di rottura FRAASS superiore a 5°C	86.630	94.630	96.630	94.630
con punto di rammollimento P & A compreso tra 105° e 130°C e punti di rottura FRAASS inferiore a 0°C	86.630	94.630	96.630	94.630

Ai grossisti titolari di deposito con ritiri annui dallo stesso fornitore superiori a 5.000 tonnellate compete uno sconto di 5.000 L/tonnellata.

G) PRODOTTI ESENTI DA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE O ASSOGGETTATI AD IMPOSTA DI FABBRICAZIONE RIDOTTA

Prezzi al netto dell'imposta di fabbricazione e dell'IVA:

	Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero L/tonn.	Prezzi franco raffineria interna L/tonn.	Prezzi franco deposito interno L/tonn.
Benzina super N.O. 98/100	153.790	153.790	156.290
Benzina normale N.O. 84/86	147.590	147.590	150.090
Gasolio I.D. non inf. a 53	98.350	98.800	101.300
Petrolio a 32 N.O.	100.700	101.150	103.650
Oli combustibili visc. 50°C:			
fluido da 3°E fino a 5°E	74.100	74.550	77.050
semifluido sup. a 5°E fino a 7°E	71.150	71.600	74.100
denso superiore a 7°E	62.450	62.900	65.400
denso BTZ zolfo inferiore a 1 %	67.450	67.900	70.400

Per la determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti di cui sopra è necessario aggiungere ai prezzi sopra riportati l'imposta di fabbricazione e l'IVA relativa alle singole destinazioni fiscali agevolate.

I prezzi franco raffineria interna relativi ai prodotti: petrolio, gasolio e oli combustibili, possono essere maggiorati di L/tonn. 620 nel periodo 1° ottobre-31 marzo.

I prezzi degli oli combustibili si applicano anche ai residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come paraffine, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi).

Per le vendite a domicilio del consumatore è consentita una maggiorazione pari all'effettiva e documentata spesa di trasporto dal punto di consegna fino al domicilio del cliente e di tutte le altre spese necessarie per effettuare le forniture.

H) ALTRI PRODOTTI

Prezzi al netto di imposta di fabbricazione e IVA:

a) Prezzi franco raffineria (costiera o interna) o franco deposito costiero:

Benzine industriali, non etilate, virgin nafta e prodotti assimilati (con N.O.-R.M. non superiore a 80)	L/tonn.	122.450
Distillati leggeri alto ottanici (alchilati, benzine isomere, benzine da cracking) e prodotti assimilati	»	153.980
Benzine solventi	»	166.550

b) Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero:

Acqua ragia minerale	L/tonn.	125.450
Prodotti assimilabili al petrolio (infiammabilità sup. a 21°C)	»	100.700
Prodotti assimilabili al gasolio	»	98.350
Prodotti assimilabili a O.C. denso (viscosità superiore a 7°E)	»	62.450
Prodotti assimilabili a O.C. semifluido (viscosità superiore a 5°E fino a 7°E)	»	71.150
Prodotti assimilabili a O.C. fluido (viscosità superiore a 3°E fino a 5°E)	»	74.100
Prodotti assimilabili a O.C. fluidissimo (viscosità inferiore a 3°E)	»	96.300

I) BASI LUBRIFICANTI

Prezzi franco raffineria al netto di imposta di fabbricazione e IVA:

Oli base paraffinici a bassa e media visc. e con indice visc. inferiore o uguale a 100	L/tonn.	152.650
Oli base paraffinici a bassa e media visc. e con indice visc. superiore a 100	»	167.650
Oli base paraffinici deasfaltati ad alta visc. superiore a 28°E a 50°C	»	187.650
Oli base naftenici non estratti	»	152.650
Oli base naftenici estratti	»	177.650

L) CONDIZIONI DI VENDITA ALL'INGROSSO

Nelle vendite all'ingrosso le raffinerie costiere dovranno riconoscere sui prezzi massimi di vendita, previsti per i grossisti, uno sconto per il passaggio al deposito costiero di questi ultimi nella misura di L/tonn. 1.300 per le benzine; L/tonn. 1.200 per il petrolio; L/tonn. 1.000 per il gasolio e L/tonn. 900 per gli oli combustibili.

Dette raffinerie riconosceranno altresì una riduzione dei prezzi ai grossisti pari alle spese di cabotaggio effettivamente sostenute dal grossista per rifornire il proprio deposito.

Lo sconto per cabotaggio non è dovuto quando la merce viene movimentata nell'ambito dello stesso porto o quando la merce da raffineria a deposito costiero viene movimentata a mezzo oleodotto.

Nel primo caso le parti concorderanno il rimborso delle spese di trasporto effettuate con il natante; nel secondo caso saranno riconosciute al proprietario dell'oleodotto le relative spese di trasporto via oleodotto.

In mancanza di accordo tra le parti, le spese suddette saranno determinate, a richiesta degli interessati, dal C.P.P. competente e, in seconda istanza, dal C.I.P.

Nessuno sconto è dovuto per le consegne su automezzi terrestri.

Per le consegne effettuate su kilolitriche, nei casi di caricazione di benzina super e normale, è dovuta una maggiorazione di L. 800 la tonnellata.

I prezzi massimi di consegna ai grossisti che ritirano la merce nei punti di approvvigionamento delle province della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, non ubicati sulla costa, non potranno essere superiori ai prezzi massimi stabiliti per le vendite franco costa di cui al capitolo *E*), punto *a*.3) e *a*.4), aumentati delle maggiorazioni per conguaglio trasporto terrestre relative al periodo 1° ottobre-31 marzo e delle maggiorazioni previste per le raffinerie e depositi interni di cui al capitolo *E*), punto *b*.3).

M) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Nessun compenso è dovuto per il travaso in fusti o canistri del cliente, né per il nolo dei fusti o dei canistri di proprietà del venditore.

I prezzi di vendita previsti per consegne di merce sfusa, possono essere maggiorati di L. 2.000/tonn. per i carburanti e di L. 1.500/tonn. per gli oli combustibili ed il gasolio destinato ad uso riscaldamento quando la merce viene consegnata in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore.

Quando non diversamente specificato il prezzo si intende riferito per merce sfusa posta su mezzo del compratore.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume sono state adottate le seguenti densità a 15°C:

Benzina super	0,738
Benzina normale	0,716
Benzina avio	0,696
Petrolio	0,790
Gasolio	0,832
O.C. fluido	0,920

Per le vendite al consumo di prodotti sfusi, il prezzo al litro può essere praticato solo per le consegne effettuate con impianti o automezzi muniti di idoneo contatore volumetrico, o con kilolitriche.

Nelle determinazioni di propria competenza e quando ricorrano condizioni di particolare onerosità i comitati provinciali prezzi esamineranno, caso per caso, l'opportunità di fissare i prezzi diversi per quelle località della provincia che risultassero particolarmente disagiate ai fini dell'approvvigionamento.

I comitati provinciali procederanno, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, alla regolazione dei prezzi locali di vendita, che avranno la stessa decorrenza del presente provvedimento.

Copia del provvedimento sarà trasmessa al Comitato interministeriale prezzi.

I rivenditori ed i dettaglianti hanno l'obbligo di affiggere ben visibile nei locali adibiti alle vendite, copia del listino ufficiale dei prezzi di vendita al consumo. Gli organi di controllo statali e comunali vigileranno sul rispetto dell'obbligo in questione.

I comitati provinciali prezzi dovranno riportare nei provvedimenti di competenza le norme per la disciplina dei prezzi di vendita al pubblico contenute nel presente provvedimento, al fine di consentire la massima conoscenza e diffusione delle disposizioni stesse.

Nei casi in cui i prodotti vengano indicati con diversa denominazione i prezzi saranno determinati, in linea generale, facendo riferimento ai prodotti aventi caratteristiche uguali o similari.

GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI - G.P.L.
(propano - butano e loro miscele)

A) *Per merce sfusa, ex raffineria SIF-SIVA, con contenuto di propano saturo o insaturo* (idrocarburi C_3):

1) non inferiore, in volume, al 20% della miscela . . . L/tonn. 111.720
2) non inferiore, in volume, all'85% della miscela (propano commerciale) . . . » 116.220
3) inferiore, in volume, al 20% della miscela (butano commerciale) . . . » 108.720

Ai grossisti titolari di deposito compete sui prezzi sopra indicati uno sconto di L/tonn. 1.500. Nel caso di ritiri annui dallo stesso fornitore superiori alle 10.000 tonn. lo sconto è di L/tonn. 2.500.

B) *G.P.L. per uso domestico* (usato come combustibile in impieghi diversi dall'autotrazione):

1) Prezzi di vendita per merce confezionata in bombole in acciaio, con peso netto di g.p.l. superiore a 7 kg fino a 24 kg:

al rivenditore, franco suo magazzino . . . L./kg 259 IVA esclusa

al consumatore, abilitato a norma delle disposizioni vigenti per il trasporto e per il montaggio, franco magazzino del rivenditore, per merce posta su mezzo del compratore . . L./kg 302 IVA esclusa
L./kg 320 IVA 6% inclusa

con peso netto di g.p.l. superiore a 24 kg:

al rivenditore, franco suo magazzino . . . L./kg 259 IVA esclusa

al consumatore, abilitato a norma delle disposizioni vigenti per il trasporto e per il montaggio, franco magazzino del rivenditore, per merce posta su mezzo del compratore . . . L./kg 286 IVA esclusa
L./kg 320 IVA 12% inclusa

2) Per la consegna della bombola franco domicilio del consumatore con montaggio e prova tenuta della stessa negli apparecchi domestici di utilizzazione e per la rimozione ed il ritiro del vuoto, è consentito chiedere un compenso al consumatore adeguato al servizio reso, non superiore in ogni caso a L. 650 (IVA compresa) per ogni bombola.

C) *G.P.L. per uso autotrazione*:

Al consumo franco distributore stradale, IVA compresa . . . L/litro 265,00
Al consumo franco distributore stradale, IVA esclusa . . . » 236,61

I prezzi di vendita ai gestori P.V. sono determinati alla fine di ogni anno solare, in rapporto ai quantitativi di carburanti complessivamente venduti durante lo stesso anno, qualunque sia la data di inizio dell'attività del P.V., secondo le norme d'esecuzione, emanate dal Presidente del C.I.P. con il provvedimento C.I.P. n. 23/1974 del 30 giugno 1974 e con circolare n. 1295 in data 19 marzo 1973.

Le aziende venditrici praticheranno ai gestori, salvo condizioni di miglior favore che dovranno in ogni caso essere mantenute, i seguenti prezzi massimi IVA esclusa franco punto vendita a seconda della classe di erogato in cui rientra il P.V.

Il conguaglio a fine anno sarà effettuato in conformità alle sopra citate norme di esecuzione.

Classi di erogato	L/litro
a) fino a 200.000 litri complessivi	228,56
b) fino a 300.000 litri complessivi	229,23
c) fino a 450.000 litri complessivi	229,34
d) fino a 750.000 litri complessivi	229,45
e) fino a 900.000 litri complessivi	229,52
f) fino a 1.300.000 litri complessivi	229,84
g) fino a 2.100.000 litri complessivi	230,24
h) fino a 3.000.000 litri complessivi	231,03

I prezzi di vendita dei carburanti al gestore dei P.V. che erogano complessivamente quantitativi superiori ai litri 3.000.000 annui rimangono riservati alla libera trattativa delle parti.

Per stabilire la classe di erogato ai fini dell'individuazione del prezzo massimo da praticare, il quantitativo complessivo annuo di carburante venduto da un P.V. viene convenzionalmente per il G.P.L. calcolato adottando il rapporto previsto per il gasolio.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume del gas di petrolio liquefatto, è stata adottata la densità di 0,565 kg/lt. a 15°C e 760 m/m Hg

I prezzi di vendita del G.P.L. per uso autotrazione ai rivenditori ed ai gestori si riferiscono ad una miscela contenente non meno del 25% di propano. Qualora la percentuale di propano risulti inferiore al 25% o superiore al 30% le aziende fornitrici fattureranno il prodotto in funzione della densità effettiva che dovrà essere riportata sulla relativa documentazione.

D) *G.P.L. per uso industriale* (usi previsti dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161)

Il prezzo di vendita per merce sfusa ex raffineria, SIF-SIVA, fissato ai punti 1), 2), 3 sub *A*) può essere maggiorato, per consegne franco impianto di utilizzazione, soltanto delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentabili.

Roma, addì 1° ottobre 1976

Il Ministro - Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(10851)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia del Risorgimento presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Milano è vacante la cattedra di storia del Risorgimento, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10729)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Estrazione delle serie di obbligazioni relative al prestito « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 10% - 1975-1985»

Si informano i portatori delle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 10 % - 1975-1985 » (1ª tranche), che il giorno 20 novembre 1976, alle ore 9,30, presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, piazza della Croce Rossa, 1, saranno effettuate pubblicamente, in base al relativo piano di ammortamento, le estrazioni a sorte delle serie di obbligazioni, da rimborsare il 1° gennaio 1977, come di seguito indicato:

obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 10 % - 1975-1985 » - Estrazione a sorte di n. 7 serie intere, per complessive L. 7.000.000.000.

(10665)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di cento società cooperative

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1976, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Aquila Azzurra Prima, già Aquila, in Ferrara, costituita per rogito Feletti in data 2 maggio 1959, rep. n. 2507/746, reg. soc. n. 1745;

2) società cooperativa trasporti Fluviali, in Pontelagoscuro di Ferrara, costituita per rogito Guirini in data 24 luglio 1945, rep. n. 8141/5537, reg. soc. n. 107;

3) società cooperativa edilizia Eremo, in Portogaribaldi di Comacchio, costituita per rogito Brighenti in data 24 gennaio 1963, rep. n. 25010, reg. soc. n. 2293;

4) società cooperativa agricola Stalla sociale Cavallarola, in Portomaggiore (Ferrara), costituita per rogito Feletti in data 7 maggio 1969, rep. n. 10454/5321, reg. soc. n. 3140;

5) società cooperativa Produttori ortofrutticoli S. Martino (Co.P.O.S.), in S. Martino (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 21 novembre 1962, rep. n. 45837, reg. soc. n. 2268;

6) società cooperativa edilizia Fortuna, in Forlì, costituita per rogito Viscardo Bonoli in data 5 giugno 1956, rep. n. 5119, reg. soc. n. 3055;

7) società cooperativa edilizia Labor, in Forlì, costituita per rogito Gallo in data 11 marzo 1963, rep. n. 2952, reg. soc. n. 3851;

8) società cooperativa di consumo Culturale Andrea Costa, in Forlì, costituita per rogito Ravaioli in data 18 luglio 1946, registro n. 11968, reg. soc. n. 1837;

9) società cooperativa di consumo Casa del Popolo di Polenta Bassa di Bertinoro, in Palenta Bassa di Bertinoro (Forlì), costituita per rogito Petricelli Buonaventura in data 18 giugno 1954, rep. n. 15057, reg. soc. n. 2820;

10) società cooperativa agricola Vinicola romagnola cantina sociale, in Cesena (Forlì), costituita per rogito Ricchi in data 23 febbraio 1963, rep. n. 36876, reg. soc. n. 3818;

11) società cooperativa di consumo Pensiero ed Azione di Borgo Paglia, in Borgo Paglia di Cesena (Forlì), costituita per rogito Zanuccoli in data 5 settembre 1956, rep. n. 15970, registro soc. n. 3084;

12) società cooperativa di consumo Oratorio S. Giuseppe, in Villa Chiaviche di Cesena (Forlì), costituita per rogito Vicino Pedrelli in data 1° settembre 1967, rep. n. 2658, reg. soc. n. 4384;

13) società cooperativa di consumo Giuseppe Mazzini, in Tessello di Cesena (Forlì), costituita per rogito Faticanti in data 8 marzo 1956, rep. n. 14519, reg. soc. n. 3033;

14) società cooperativa agricola La Fratellanza, fra contadini ed operai di Gattolino, Calabrina, Capannaguzzo di Cesena, in Gattolino di Cesena (Forlì), costituita per rogito Zanuccoli in data 26 aprile 1949, rep. n. 7353, reg. soc. n. 2232;

15) società cooperativa edilizia Acquedotto, in Cesena (Forlì), costituita per rogito Ricchi in data 4 aprile 1964, rep. n. 43167, reg. soc. n. 4014;

16) società cooperativa di consumo Pinocchio, in Martorano di Cesena (Forlì), costituita per rogito Gallo in data 29 settembre 1962, rep. n. 2556, reg. soc. n. 3741;

17) società cooperativa agricola di Produzione e Lavoro fra coloni, braccianti, affittuari e coltivatori diretti di Gattolino, Martorano, S. Pietro, S. Giorgio, Bagnile e Ronta di Cesena, in Gattolino di Cesena (Forlì), costituita per rogito Porfiri in data 12 giugno 1962, rep. n. 7242, reg. soc. n. 3706;

18) società cooperativa edilizia Ponte Abbadesse, in Cesena (Forlì), costituita per rogito Giunchi in data 10 gennaio 1966, rep. n. 24257, reg. soc. n. 4191;

19) società cooperativa edilizia Consorzio nazionale incremento edilizio popolare C.E.P.I.N., in Cesena (Forlì), costituita per rogito Gallo in data 10 aprile 1964, rep. n. 4463, reg. società n. 4026;

20) società cooperativa agricola e di produzione tra Lavoratori cristiani in agricoltura, in Bulgaria di Cesena (Forlì), costituita per rogito Alipio Diambri in data 15 febbraio 1956, repertorio n. 7146/14862, reg. soc. n. 3023;

21) società cooperativa di consumo casa del popolo « Attilio Lucchini » S. Tommaso di Cesena, in S. Tommaso di Cesena (Forlì), costituita per rogito Petricelli in data 7 febbraio 1952, rep. n. 1334, reg. soc. n. 2533;

22) società cooperativa agricola La Fratellanza, in Taibo di Mercato Saraceno (Forlì), costituita per rogito Zanuccoli in data 9 marzo 1951, rep. n. 9033/4370, reg. soc. n. 2454;

23) società cooperativa di consumo Casa del Popolo, in San Ciro Cristoforo di Predappio (Forlì), costituita per rogito Ravioli in data 13 marzo 1948, rep. n. 16214, reg. soc. n. 2085;

24) società cooperativa edilizia Casa Bella, in Rimini (Forlì), costituita per rogito Ferri in data 20 settembre 1965, repertorio n. 2510/1475, reg. soc. n. 739;

25) società cooperativa agricola Ortofrutticola romagnola C.O.R., in Rimini (Forlì), costituita per rogito Ricci in data 6 settembre 1963, rep. n. 12684, reg. soc. n. 612;

26) società cooperativa di consumo al Buon Mercato, in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 26 gennaio 1962, rep. n. 8633/3174, reg. soc. n. 4058;

27) società cooperativa edilizia Leonardo da Vinci, in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 12 settembre 1962, rep. n. 9248/3434, reg. soc. n. 4248;

28) società cooperativa edilizia Domus, fra dipendenti di enti pubblici e privati, in Sorbolo (Parma), costituita per rogito Garbarino in data 14 maggio 1967, rep. n. 20098/4600, reg. società n. 5587;

29 società cooperativa edilizia fra i dipendenti della ditta Callegari e Ghigi di Ravenna, in Ravenna, costituita per rogito Bettucci in data 24 agosto 1950, rep. n. 16817, reg. società n. 1808;

30) società cooperativa agricola Utenti macchine agricole di Ravenna, in Ravenna, costituita per rogito Fortuna in data 9 dicembre 1963, rep. n. 28528, reg. soc. n. 2949;

31) società cooperativa agricola Rondine - Castelbolognese, in Ravenna fraz. Castelbolognese, costituita per rogito Ceroni in data 22 marzo 1955, rep. n. 6933, reg. soc. n. 2154;

32) società cooperativa agricola Lazzaro Spallanzani, in Reggio Emilia, costituita per rogito Serri in data 13 novembre 1969, rep. n. 12646, reg. soc. n. 5237;

33) società cooperativa di produzione e lavoro Co.Pa. - Compagnia parcheggiatori, in Napoli, costituita per rogito Garzone in data 20 marzo 1970, rep. n. 220730, reg. soc. n. 380;

34) società cooperativa edilizia Aglaia, in Napoli, costituita per rogito Rossi in data 9 aprile 1964, rep. n. 64216, reg. società n. 441;

35) società cooperativa edilizia Constellation, con sede in Napoli, costituita per rogito Marranghello in data 4 aprile 1963, rep. n. 245595, reg. soc. n. 244;

36) società cooperativa edilizia Simone Martini - Lotto VI, in Napoli, costituita per rogito Olivieri in data 25 novembre 1965, rep. n. 84640, reg. soc. n. 630;

37) società cooperativa edilizia Il Parco, in Napoli, costituita per rogito De Vivo in data 15 aprile 1964, reg. società n. 464/64;

38) società cooperativa edilizia Mutual Casa, in Napoli, costituita per rogito Prattico in data 4 maggio 1968, rep. n. 17748, reg. soc. n. 363;

39) società cooperativa edilizia Bibiana, in Piscinola di Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 21 aprile 1970, repertorio n. 43709, reg. soc. n. 389;

40) società cooperativa di produzione e lavoro L.A.M.P. - Lavori appalti manutenzioni pulizie, in Casoria (Napoli), costituita per rogito di Transo in data 8 giugno 1965, rep. n. 27579, rog. soc. n. 414/65;

41) società cooperativa di produzione e lavoro La Veloce, in Avellino, costituita per rogito Ivanissevich-Gambardella in data 1° febbraio 1965, rep. n. 2663, reg. soc. n. 1023;

42) società cooperativa edilizia Carlo Poerio, in Benevento, costituita per rogito Caruso in data 17 marzo 1965, rep. n. 10515, reg. soc. n. 585;

43) società cooperativa edilizia Luisiana, in Benevento, costituita per rogito Iannella in data 6 dicembre 1965, rep. n. 1269, reg. soc. n. 594;

44) società cooperativa edilizia Giovanni XXIII, in Benevento, costituita per rogito Iannella in data 4 dicembre 1965, rep. n. 1260, reg. soc. n. 592;

45) società cooperativa edilizia Labor, in Benevento, costituita per rogito Iannella in data 3 dicembre 1965, rep. n. 1247, reg. soc. n. 590;

46) società cooperativa edilizia Victoria, in Benevento, costituita per rogito Iannella in data 2 dicembre 1965, rep. n. 1241, reg. soc. n. 589;

47) società cooperativa agricola Pescoligatti, in Pescoligatti in Pago Veiano (Benevento), costituita per rogito Iannella in data 28 febbraio 1967, rep. n. 5816, reg. soc. n. 635;

48) società cooperativa agricola Latteria telesina, in S. Salvatore Telesino (Benevento), costituita per rogito Piacquadio in data 4 gennaio 1967, n. 303, reg. soc. n. 628;

49) società cooperativa edilizia Zeus, in Salerno, costituita per rogito Monaco Gaspare in data 6 ottobre 1965, rep. n. 31921, reg. soc. n. 3711;

50) società cooperativa edilizia Luisa, in Salerno, costituita per rogito D'Agostino in data 8 ottobre 1964, rep. n. 40336, registro soc. n. 3536.

(10640)

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1976 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa di consumo Alleanza cooperativa veronese, in Verona, costituita per rogito Salvi in data 19 luglio 1945, rep. n. 7477, reg. soc. n. 2056;

2) società cooperativa Autotrasporti Aquila (già Autotrasporti Lampo), in Verona, costituita per rogito Scolari in data 3 settembre 1945, rep. n. 9241, reg. soc. n. 2076;

3) società cooperativa edilizia Canossa, in Verona, costituita per rogito Marino in data 1° dicembre 1958, rep. n. 5049, reg. soc. n. 4219;

4) società cooperativa di consumo Carta Libraria - ENAL - SOLAP, in Verona, costituita per rogito Colozza in data 23 gennaio 1958, rep. n. 12185, reg. soc. n. 4095;

5) società cooperativa edilizia Casa serena, in Verona, costituita per rogito Colozza in data 15 giugno 1953, rep. n. 4751, reg. soc. n. 3482;

6) società cooperativa edilizia Città di Verona, in Verona, costituita per rogito Marino in data 11 dicembre 1956, rep. n. 871, reg. soc. n. 3984;

7) società cooperativa edilizia Domus, in Verona, costituita per rogito Tomezzoli in data 20 marzo 1948, rep. n. 5268;

8) società cooperativa edilizia Enrico Toti fra ferrovieri, in Verona, costituita per rogito Valdettaro in data 8 novembre 1952, rep. n. 12513, reg. soc. n. 3396;

9) società cooperativa di produzione e lavoro La Maggiolina, in Verona, costituita per rogito Mazzotta in data 27 aprile 1963, rep. n. 55699, reg. soc. n. 4977;

10) società cooperativa di produzione e lavoro La Manovalanza, in Verona, costituita per rogito Valdettaro in data 9 settembre 1946, rep. n. 3431, reg. soc. n. 2379;

11) società cooperativa edilizia La Mia Casa, in Verona, costituita per rogito Marino in data 5 settembre 1958, rep. n. 4476, reg. soc. n. 4185;

12) società cooperativa edificatrice La Postelegrafonica, in Verona, costituita per rogito Mosconi in data 10 giugno 1920, rep. n. 4593, reg. soc. n. 848;

13) società cooperativa di produzione e lavoro La Ruota, in Verona, costituita per rogito Bernardelli in data 19 settembre 1963, rep. n. 16180, reg. soc. n. 5064;

14) società cooperativa edilizia La Vittoria fra dipendenti statali, in Verona, costituita per rogito Morosini in data 27 maggio 1955, rep. n. 18012, reg. soc. n. 3789;

15) società cooperativa di produzione e lavoro Lella, in Verona, costituita per rogito Colozza in data 31 gennaio 1957, rep. n. 10846, reg. soc. n. 3993;

16) società cooperativa edilizia fra pensionati dello Stato e della previdenza sociale L'Unione, in Verona, costituita per rogito Cazzola in data 1° luglio 1954, rep. n. 9208, reg. soc. n. 3662;

17) società cooperativa edilizia Maggiolino, in Verona, costituita per rogito Tomezzoli in data 4 dicembre 1954, repertorio n. 10776, reg. soc. n. 3710;

18) società cooperativa edilizia Manzoni - B. Trento, in Verona, costituita per rogito Peres in data 10 novembre 1958, rep. n. 12185, reg. soc. n. 4209;

19) società cooperativa edilizia Montecristo, in Verona, costituita per rogito Giordano in data 20 giugno 1956, repertorio n. 3377, reg. soc. n. 3957;

20) società cooperativa di produzione e lavoro Operaia veneta, in Verona, costituita per rogito Bernardelli in data 20 gennaio 1961, rep. n. 6122, reg. soc. n. 4488;

21) società cooperativa di produzione e lavoro Paratori bestiame Lella, in Verona, costituita per rogito Cazzola in data 1° agosto 1946, rep. n. 4823;

22) società cooperativa edilizia Previdenza, in Verona, costituita per rogito Giordano in data 3 maggio 1955, rep. n. 1240, reg. soc. n. 3779;

23) società cooperativa di trasporto Primavera, in Verona, costituita per rogito Cracco in data 11 aprile 1969, reg. n. 39633, reg. soc. n. 6162-*bis;*

24) società cooperativa edilizia Raggio di sole fra dipendenti statali, in Verona, costituita per rogito Salvi in data 1° luglio 1954, rep. n. 17693, reg. soc. n. 3650;

25) società cooperativa edilizia Stella alpina fra impiegati statali di ruolo e pensionati statali, in Verona, costituita per rogito Benini in data 3 dicembre 1953, rep. n. 1061, reg. società n. 3557;

26) società cooperativa di produzione e lavoro Vigna, in Verona, costituita per rogito Bernardelli in data 6 agosto 1965, rep. n. 26805, reg. soc. n. 5454;

27) società cooperativa edilizia Vignalon, in Verona, costituita per rogito Mazzotta in data 3 settembre 1962, rep. n. 49348, reg. soc. n. 4810;

28) società cooperativa Operaia di consumo di Bussolengo, in Bussolengo (Verona), costituita per rogito Valdettaro in data 17 novembre 1945, rep. n. 2533/823, reg. soc. n. 2153;

29) società cooperativa di consumo di Castel d'Azzano, in Castel d'Azzano (Verona), costituita per rogito Valdettaro in data 7 novembre 1947, rep. n. 4938, reg. soc. n. 2660;

30) società cooperativa di consumo La Libertà, in Castel d'Azzano (Verona), costituita per rogito Valdettaro in data 2 luglio 1946, rep. n. 3204, reg. soc. n. 2349;

31) società cooperativa di produzione e lavoro Consorzio cooperativo fra esercenti di Cazzano di Tramigna, in Cazzano di Tramigna (Verona), costituita per rogito Zamboni in data 1° settembre 1951, rep. n. 10168, reg. soc. n. 3232;

32) società cooperativa di consumo Ferrovieri di Domegliara, in Domegliara di S. Ambrogio di Valpicella (Verona), costituita per rogito Cicogna in data 27 novembre 1945, rep. n. 19481, reg. soc. n. 2167;

33) società cooperativa agricola Caseificio sociale di Erbé, in Erbé (Verona), costituita per rogito Colozza in data 17 settembre 1950, rep. n. 1355, reg. soc. n. 3091.

34) società cooperativa edilizia La Gardesana, in Garda (Verona), costituita per rogito Dies in data 17 giugno 1955, rep. n. 81, reg. soc. n. 3804;

35) società cooperativa Autotrasporti reduci, in Isola della Scala (Verona), costituita per rogito de Trombetti in data 5 marzo 1946, rep. n. 1682, reg. soc. n. 2260;

36) società cooperativa edilizia Casa mia, in Legnano (Verona), costituita per rogito Bossi in data 6 aprile 1949, repertorio n. 22187, reg. soc. n. 2872;

37) società cooperativa agricola A.C.L.I. Monteforte d'Alpone, in Monteforte d'Alpone (Verona), costituita per rogito Cracco in data 3 giugno 1965, rep. n. 16945/1806, reg. soc. n. 5439;

38) società cooperativa operaia di consumo di Pescantina, in Pescantina (Verona), costituita per rogito Girelli in data 24 gennaio 1946, rep. n. 3547, reg. soc. n. 2236;

39) società cooperativa di produzione e lavoro Edilvalpantena, in Puiano (Verona), costituita per rogito Mazzotta in data 28 novembre 1962, rep. n. 51514, reg. soc. n. 4866;

40) società cooperativa di consumo fra i reduci, in Povegliano Veronese (Verona), costituita per rogito Agostini in data 14 gennaio 1946, rep. n. 6801, reg. soc. n. 2220.

41) società cooperativa di consumo di Roncanova, in Roncanova di Gazzo Veronese (Verona), costituita per rogito de Trombetti in data 29 gennaio 1946, rep. n. 1639, reg. soc. n. 2221;

42) società cooperativa di produzione e lavoro Rosaro, in Rosaro di Grezzana (Verona), costituita per rogito Stornelli in data 27 aprile 1949, rep. n. 1, reg. soc. n. 2873;

43) società cooperativa agricola fra piccoli agricoltori Caseificio sociale San Bortolo, in San Bartolomeo delle Montagne di Selva Progno (Verona), costituita per rogito Calogero in data 18 agosto 1954, rep. n. 8432, reg. soc. n. 3676;

44) società cooperativa Autotrasporti atesini, in S. Giovanni Lupatoto (Verona), costituita per rogito Scolari in data 16 agosto 1945, rep. n. 9208, reg. soc. n. 2068;

45) società cooperativa di consumo di Ferrazze, in S. Martino B.A., frazione Ferrazze (Verona), costituita per rogito de Trombetti in data 8 luglio 1945, rep. n. 1440, reg. soc. n. 2035;

46) società cooperativa di Consumo del popolo di Sambonifacio, in Sambonifacio (Verona), costituita per rogito Valdettaro in data 10 giugno 1946, rep. n. 3140, reg. soc. n. 2323;

47) società cooperativa edilizia Arena, in Sommacampagna (Verona), costituita per rogito Peloso in data 19 settembre 1964, rep. n. 1403, reg. soc. n. 5300;

48) società cooperativa di Consumo del popolo di Soave, in Soave (Verona), costituita per rogito Verzé in data 9 novembre 1947, rep. n. 3054, reg. soc. n. 2656;

49) società cooperativa di produzione e lavoro Camposilvano, in Velo Veronese (Verona), costituita per rogito Benini in data 13 novembre 1959, rep. n. 5913, reg. soc. n. 4320;

50) società cooperativa di produzione e lavoro L'Aurora, in Veronella (Verona), costituita per rogito Colozza in data 11 marzo 1954, rep. n. 5804, reg. soc. n. 3604.

(10466)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 187

Corso dei cambi del 29 settembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	853,90	853,90	854 —	853,90	854 —	853,85	853,95	853,90	853,90	853,90
Dollaro canadese	878,80	878,80	879,50	878,80	879 —	878,70	879,30	878,80	878,80	878,80
Franco svizzero	346,40	346,40	346,50	346,40	346,40	346,40	346,43	346,40	346,40	346,40
Corona danese	144,08	144,08	144,25	144,08	144,10	144,05	144,12	144,08	144,08	144,10
Corona norvegese	159,20	159,20	159,30	159,20	159,25	159,20	159,25	159,20	159,20	159,20
Corona svedese	198,52	198,52	198,40	198,52	198,55	198,50	198,43	198,52	198,52	198,50
Fiorino olandese	332,22	332,22	333 —	332,22	332,15	332,20	332,26	332,22	332,22	332,20
Franco belga	22,4675	22,4675	22,50	22,4675	22,47	22,45	22,4525	22,4675	22,4675	22,45
Franco francese	173,63	173,63	173,9050	173,63	173,65	173,62	173,65	173,63	173,63	173,65
Lira sterlina	1427,50	1427,50	1428,50	1427,50	1424,50	1427,50	1427 —	1427,50	1427,50	1427,50
Marco germanico	347,17	347,17	347,25	347,17	346,80	347,15	346,95	347,17	347,17	347,15
Scellino austriaco	48,97	48,97	48,85	48,97	48,90	48,98	48,93	48,97	48,97	48,95
Escudo portoghese	27,37	27,37	27,43	27,37	27,33	27,35	27,32	27,37	27,37	27,37
Peseta spagnola	12,60	12,60	12,6250	12,60	12,60	12,60	12,5950	12,60	12,60	12,60
Yen giapponese	2,9725	2,9725	2,98	2,9725	2,97	2,96	2,9725	2,9725	2,9725	2,97

Media dei titoli del 29 settembre 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	90,925
Redimibile 3,50 % 1934	97,750
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,575
» 5 % (Ricostruzione)	96,275
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,700
» 5 % (Città di Trieste)	91,150
» 5 % (Beni esteri)	91,050
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	77,200
» 5,50 % » » 1968-83	78,025
» 5,50 % » » 1969-84	77,675
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86	78,900
» 6 % » » 1972-87	77,925
» 9 % » » 1975-90	87,400
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,300
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,725
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,325
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	82,525
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,250
» poliennali 7 % 1978	90,375
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,875
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,500
» » 9 % 1980	88,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 settembre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	853,925
Dollaro canadese	879,05
Franco svizzero	346,415
Corona danese	144,10
Corona norvegese	159,225
Corona svedese	198,475
Fiorino olandese	332,24
Franco belga	22,46
Franco francese	173,64
Lira sterlina	1427,25
Marco germanico	347,06
Scellino austriaco	48,95
Escudo portoghese	27,345
Peseta spagnola	12,597
Yen giapponese	2,972

MINISTERO DELLA SANITÀ

Conferimento di ricompense « Al merito della sanità pubblica »

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1976, sono state conferite le seguenti ricompense « Al merito della sanità pubblica »:

Medaglia d'oro

Aliberti ten. col. Francesco;
Brizzi prof. Riccardo;
Graziano prof. dott. Felice;
Saliva col. Giovanni;
Santomauro prof. Luigi;
Stea dott. Attilio.

Medaglia d'argento

Angeleri dott. Franco;
Bozzi prof. Emilio;
Marotta dott. Enrico;
Carraroli dott. Guglielmo;
Gesiotto dott. Romeo;
Farolfi dott. Francesco;
Maltoni dott. Goffredo;
Morello dott. Carmine « alla memoria »;
Fischetti dott. Francesco.

Medaglia di bronzo

Cappellari prof. Mario;
Marabini don Dino;
Molisani don Luigi;
Nicoli suor Natalina.

(10549)

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, è stata conferita la medaglia d'oro « Al merito della sanità pubblica » ai signori:

Accardi avv. Tommaso;
Babolini prof. Gino;
Borsotti prof. Pier Carlo;
Calenda dott. Carlo;
Carra on. Vittorino;
Colombo on. dott. Vittorino;
Di Giuseppe prof. Francesco Carlo;
Donadio prof. Virginio;
Lang suor Demetria al secolo Maria;
Macchi prof. Giorgio;
Marcovecchio dott. Enrico;
Oliaro prof. Tomaso;
Pellegrini prof. dott. Dario;
Pellegrini prof. Piero;
Porfiri Umberto;
Pugliatti prof. Salvatore;
Rimoldi suor Genoveffa al secolo Regina;
Salemi dott. Vincenzo magg. gen.le medico;
Solarino prof. Giuseppe;
Tantini prof. Emanuele;
Valgimigli dott. Giorgio;
Valentini dott. Mario;
Zambruno dott. Domenico.

(10548)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze ad acquistare un fabbricato

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1976, registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 19, l'istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze viene autorizzato ad acquistare, dall'ing. Antonio Ferraro, un fabbricato sito in Catanzaro Lido, via Cagliari, non ancora censito nel nuovo catasto edilizio urbano, da adibire a sede della dipendente sezione operativa periferica di Catanzaro.

(10799)

Approvazione dei caratteri tipici e gli indirizzi di miglioramento delle razze caprine Garganica, Girgentana e Maltese.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1976 sono stati approvati i caratteri tipici e gli indirizzi di miglioramento delle razze caprine Garganica, Girgentana e Maltese.

(10798)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 18 giugno 1976, concernente il rinnovo della commissione amministratrice del consorzio fitosanitario obbligatorio di Verona, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 30 luglio 1976, all'art. 1, lettera *e*), dove è scritto: « sig. Albino *Stefani* », leggasi: « sig. Albino *Stevani* ».

(10568)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Parma

Con decreto 10 aprile 1976, n. 1531, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo abbandonato del canale Abbeveratoia in comune di Parma segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 13 mappali 792 ex 31 1/2 (Ha 0.08.35) e 793 ex 31 1/3 (Ha 0.02.83) della superficie complessiva di Ha 0.11.18 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 28 giugno 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(10513)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Frosinone

Con decreto 6 aprile 1976, n. 148, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alveo fosso Cenicia in località Valle Fioretta del comune di Frosinone segnato nel catasto del comune medesimo ai fogli n. 44 e n. 45 prospicienti i mappali 76, 77 e 162, 2, 3, 10, 14, 138, 15, 139, 17, 140, 19, 143, 22, 24, 26, 67 della superficie complessiva di mq 4.300 ed indicato nella planimetria rilasciata il 15 settembre 1974 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Frosinone; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(10509)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Paularo

Con decreto 7 aprile 1976, n. 1478/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno dell'ex roggia Lavadret in comune di Paularo (Udine) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 14 particella 601/parte, della superficie di mq 30 ed indicato nella rilevazione catastale in data 19 gennaio 1974 con allegato schizzo planimetrico in scala 1:1000 rilasciato dall'ufficio tecnico erariale di Udine; rilevazione catastale con allegato schizzo planimetrico che fanno parte integrante del decreto stesso.

(10508)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un deposito munizioni nei comuni di Valeggio sul Mincio e Monzambano.

Con decreto interministeriale 19 luglio 1976, n. 671, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di un immobile sito nei comuni di Valeggio sul Mincio (Verona) e Monzambano (Mantova), distinto nel catasto di tali comuni rispettivamente al foglio V, mappali numeri 89, 90, 91, 102, 78, 96, 100, 126, 167 e foglio X, mappali numeri 21 e 24, della superficie complessiva di ha 7.56.02.

(10797

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Giuliano di Roma all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 31 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Giuliano di Roma (Frosinone) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Giuliano di Roma (Frosinone), è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1976

Il Governatore: BAFFI

(10641)

Affidamento della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Cabras al Banco di Sardegna, in Cagliari.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Cabras (Oristano) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Cabras (Oristano) è affidata al Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1976

Il Governatore: BAFFI

(10735)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del Credito casertano, società per azioni, in Caserta, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 6 settembre 1976, tenuta dal comitato di sorveglianza del Credito casertano, società per azioni, in Caserta, in amministrazione straordinaria, il prof. Lucio Fiore è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(10642)

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno « G. Spagnolo », di seconda categoria, in Barcellona Pozzo di Gotto.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario provvisorio, ai sensi dell'art. 15 del precitato regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno « G. Spagnolo », di seconda categoria, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina);

Dispone:

L'avv. Giuseppe Ragonese de Gregorio, nato a Milazzo il 24 luglio 1922, è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno « G. Spagnolo », di seconda categoria, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1976

Il Governatore: BAFFI

(10736)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana del Tuscolo, società cooperativa a responsabilità illimitata, in Rocca Priora.

Si dà notizia — ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni — che in data 18 luglio 1976 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria alla quale venne sottoposta la Cassa rurale ed artigiana del Tuscolo, società cooperativa a responsabilità illimitata, in Rocca Priora (Roma), disposta con decreto del Ministro per il tesoro 9 gennaio 1975 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 27 gennaio 1975) e prorogata con decreto 5 gennaio 1976 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 22 gennaio 1976).

(10328)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana « S. Giuseppe » di Mussomeli, società cooperativa a responsabilità illimitata.

Si dà notizia — ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni — che in data 1° agosto 1976 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria alla quale venne sottoposta la Cassa rurale ed artigiana « S. Giuseppe » di Mussomeli, società cooperativa a responsabilità illimitata, in Mussomeli (Caltanissetta), disposta con decreto del presidente della regione siciliana 16 settembre 1975 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 42 del 27 settembre 1975).

(10329)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano per gli insediamenti produttivi del comune di Manerbio

Con decreto del presidente della giunta regionale 4 maggio 1976, n. 22/URB, reso esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il piano per gli insediamenti produttivi del comune di Manerbio (Brescia), adottato con delibera consiliare 19 ottobre 1974, n. 127.

Con lo stesso provvedimento è stato deciso sulle osservazioni presentate al piano per gli insediamenti produttivi, di cui alla delibera consiliare 26 novembre 1974, n. 155.

(10578)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per la nomina dei segretari generali comunali e provinciali della classe 1ª/A e 1ª/B

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali delle provincie di Brescia, Brindisi, Caserta, Gorizia, Isernia e Perugia della classe 1ª/*B*; nonchè dei comuni di Catania e Messina della classe 1ª/*A*, dei comuni di Brindisi, Macerata, Reggio Calabria, Salerno e Siracusa della classe 1ª/*B*;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari generali titolari;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107; il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi e successiva modificazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali delle provincie di Brescia, Brindisi, Caserta, Gorizia, Isernia e Perugia della classe 1ª/*B*; nonchè dei comuni di Catania e Messina della classe 1ª/*A*, dei comuni di Brindisi, Macerata, Reggio Calabria, Salerno e Siracusa della classe 1ª/*B*.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari dei comuni e delle provincie ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare.

Per quanto concerne i requisiti di ammissibilità, si richiamano, in particolare, gli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per essere ammessi ai suddetti concorsi, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, non oltre il 15 novembre 1976 la domanda redatta su carta da bollo da L. 700 e corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato all'amministrazione provinciale o comunale interessata, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in duplice esemplare.

Nella domanda, i candidati di cui alla lettera *c*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

data ed il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alla lettera *c*) dell'art. 2, da notaio, dal segretario comunale o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alla suddetta lettera *c*) devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto o lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1954, n. 748, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario.

Art. 5.

I candidati di cui alla suddetta lettera *c*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 6.

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ai concorsi per la nomina di segretario generale della classe 1ª/*A*, 1ª/*B* e 2ª ovvero a quelli della soppressa qualifica di segretario comunale capo di 1ª classe, indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi, di cui al presente bando, gli elenchi completi, in carta semplice dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 18 settembre 1976

p. *Il Ministro*: DARIDA

(10800)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a venti posti di sostituto presso la Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Genova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI GENOVA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a venti posti di sostituto, alle dipendenze della Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Genova.

Il 10% di tali posti, pari a due, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonché quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Genova, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per aver titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per la ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.
Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Genova in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

I) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Genova, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

II) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonché la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

III) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

IV) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di traporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito. Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

V) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.
Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

VI) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autenticata della patente stessa;

VII) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.
In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;
c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.
L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovra essere prodotto il documento o presso il quale l'originale e stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).
Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato allo estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.
Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.
L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.
Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Genova e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonché alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, addì 30 luglio 1976

Il direttore provinciale: BERIO

Registrato alla Corte dei conti, Delegazione regionale di Genova, addì 11 agosto 1976
Registro n. 11 Poste, foglio n. 197

Alla Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di . . . . . .

Il sottoscritto . . . . . . (1) nato a . . . . il . . . . residente in . . . . . via . . . . n. . . provincia . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza del 30 luglio 1976.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . il . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente: . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . (oppure: non e alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituto (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(10550)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Concorso a posti di medico condotto e di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone

Con decreto 21 agosto 1976, n. 3085, è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei seguenti posti di sanitario condotto:

Condotte mediche comuni di:

1) Alvito;
2) Aquino;
3) Boville Ernica;
4) Colle S. Magno;
5) Fontechiari;
6) Gallinaro;
7) Pastena;
8) Sant'Andrea sul Garigliano;
9) Settefrati;
10) Terelle;
11) Vallerotonda;
12) Villa Latina.

Condotte ostetriche comuni di:

1) Arnara;
2) Castelliri;
3) Castrocielo;
4) Ceprano;
5) Colle S. Magno;
6) Isola del Liri;
7) Patrica;
8) Sant'Ambrogio sul Garigliano.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12 del 26 novembre 1976. La tassa di partecipazione **è stabilita in L. 4.000 da versare sul c/c n. 1/68741.**

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio medico provinciale.

(10604)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI VENTIMIGLIA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ventimiglia (Imperia).

(10747)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente pediatra.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ventimiglia (Imperia).

(10748)

OSPEDALE CIVILE DI VOGHERA

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Voghera (Pavia).

(10749)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Voghera (Pavia).

(10750)

OSPEDALE CIVILE DI SENIGALLIA

Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia fisioterapia e sezione oncologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia, fisioterapia e sezione oncologica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Senigallia (Ancona).

(10745)

OSPEDALE CIVILE « REGINA ELENA » DI PRIVERNO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Priverno (Latina).

(10809)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto pediatra.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Priverno (Latina).

(10810)

PIO ISTITUTO « S. SPIRITO » ED OSPEDALI RIUNITI DI ROMA

Concorso riservato a tre posti di vice direttore sanitario

E' indetto concorso riservato, ai sensi degli articoli 59 e 62 della legge n. 148/1975, a tre posti di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sovraintendenza sanitaria dell'ente in Roma.

(10739)

OSPEDALE « V. CERVELLO » DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e due posti di assistente di istopatologia ed anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(10742)

OSPEDALE « CITTA' DI IMPERIA » DI IMPERIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;

due posti di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Imperia.

(10743)

RIUNITI OSPEDALI « S. GIOVANNI BATTISTA E DELL'UNIONE » DEL COMPRENSORIO DI FOLIGNO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio neonatale della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio neonatale della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foligno (Perugia).

(10744)

OSPEDALE DI CASTEL S. PIETRO TERME

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel S. Pietro Terme (Bologna).

(10769)

OSPEDALE CIVILE « SS. ANNUNZIATA » DI TARANTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taranto.

(10746)

OSPEDALE « S. BERNARDINO » DI PASSIGNANO SUL TRASIMENO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Passignano sul Trasimeno (Perugia).

(10770)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762630)